

AMIANTO

a cura di

Antonella Regonesi

Università degli studi di Dalmine –Maggio 2008

AMIANTO:

La legislazione fondamentale



- D. Lgs. N° 257/2006
- Legge n. 257/92
 - D.P.R. 8 agosto 1994
 - D.M. 6 settembre 1994
 - D.M. 26 ottobre 1995
 - D.M. 14 maggio 1996
 - D.M. 20 agosto 1999

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative la cessazione dell'impiego dell'amianto

- **Art. 1 : Finalità**

c. 2 **Divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto** (a decorrere dal **28 aprile 1993** o dalle date di cui alla tabella allegata alla legge)

- **Art. 2 : Definizioni**

c.1, lett. c) : **rifiuti di amianto**: i materiali *omissis* ..., anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché **qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3.**

- **Artt. 4 e 5: Istituzione e compiti della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto.**

L. 27 marzo 1992 n. 257

TABELLA (prevista dall'art. 1, comma 2)

- **a) lastre di, amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge – 28/04/1994);**
- **b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);**
- **c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge – 28/04/1993);**
- **d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge- 28/04/1994);**
- **e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);**
- **f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);**
- **g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge – 28/04/1993);**
- **h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);**
- **i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni entrata in vigore della presente legge).**



Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative la cessazione dell'impiego dell'amianto

- Art. 6 : *Norme di attuazione*
 - ❖ c. 2 - Il Min. I.C.A. di concerto con quelli dell'Ambiente e della Sanità decreta i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto (**D.M. 12/2/97**)
 - ❖ c. 3 - Il Min. della Sanità di concerto con quello dell'I.C.A. adotta le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto (**D.M. 06/09/1994 – D.M. 26/10/95 - D.M. 14/05/96 – D.M. 20/08/99**).
 - ❖ c. 5 - Il Presidente del Consiglio dei ministri emana gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (**DPR 8/8/94**).

- Art. 9 : *Finalità*
 - ❖ c. 1 - Le imprese che (utilizzano amianto direttamente o indirettamente nei processi produttivi) o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi ... (**Circolare Min. I.C.A. 17/02/93 n. 124976**).

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative la cessazione dell'impiego dell'amianto

- Art. 12 : *Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente*
 - ❖ c. 2 – Con decreto del Ministero della sanità sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di rimozione e di fissaggio di cui al c. 3 e le procedure da eseguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
 - ❖ c. 4 - **Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo** di cui all'art. 10 del D.L. 361/87 così come convertito dalla legge 441/87. Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Min. I.C.A., stabilisce con proprio decreto, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'art. 10, c.2, lett. h) (**patentino**);
 - ❖ c. 5 - Presso le USL è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle USL i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.
- Art. 13: *Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato*
 - ❖ c. 8 - ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative la cessazione dell'impiego dell'amianto

■ *Art. 15 Sanzioni*

- ❖ c.2 - Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'**art. 6, commi 3 e 4**, si applica la sanzione amministrativa da € 3.615,00 a € 18.075,00.
- ❖ c.3 – A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica **senza iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti** (art. 12, c.4) , si applica la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00.
- ❖ c.4 – Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'**art. 9, c. 1** (relazione annuale) e **12, c. 5** (comunicazione alle usl della presenza negli edifici di amianto floccato o in matrice friabile), si applica la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 5.164,00
- ❖ c.5 – Alla terza irrorazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Min. I.C.A. dispone la **cessazione delle attività** delle imprese interessate.

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative la cessazione dell'impiego dell'amianto

■ Art. 10 : *Piani regionali e delle province autonome*

- ❖ c.1 - Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, entro 180 dalla data di emanazione del DPCM di cui all'art. 6, c. 5, i piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. (**D.G.R. Lombardia 22 settembre 1995 n. 6/2490**)
- ❖ c.2 - I piani di cui sopra prevedono tra l'altro:
 - b) **Il censimento delle imprese che utilizzano materiali..... nonché delle imprese che operano nell'attività di smaltimento o di bonifica;**
 - d) L'individuazione dei siti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti di amianto;
 - e) Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
 - g) Il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
 - h) **La predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi ;**
 - l) **Il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.**

DPR 8 agosto 1994

atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 3 - Censimento delle imprese che utilizzano od hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica

■ *Art. 6* - Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto

■ *Art. 10* - **Predisposizione dei corsi di formazione professionale e rilascio dei titoli di abilitazione con indicazione degli argomenti.**

❖ Corsi di livello operativo → durata minima 30 ore

❖ Corsi di livello gestionale → durata minima 50 ore

■ *Art. 12* – Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

La Regione Lombardia ha adottato il suo piano con la D.G.R. n. 6/2490 del 22/9/1995

D.M. 6 Settembre 1994

- **Contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:**
 - ❖ L'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;
 - ❖ Il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;
 - ❖ Il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e di manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
 - ❖ Le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
 - ❖ Le metodologie tecniche per il campionamento e le analisi delle fibre aerodisperse.

D.Lgs. 257/2006

Attuazione alla direttiva CEE 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Art. 59 -quater – Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di Lavoro adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

D.Lgs. 257/2006

Attuazione alla direttiva CEE 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Artt.: 59- septies

- In tutte le attività l'esposizione alla polvere di amianto deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del **valore di 100 ff/l**

Regione Lombardia

- DPR 23 maggio 2003 “Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2003 – 2005”.
- L.R. n. 17 del 29 settembre 2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”.
- **art. 3 L.R. n. 17 del 29 settembre 2003**
 - La Regione approva il **Piano Regionale Amianto** che contiene azioni, strumenti e risorse necessarie per realizzare gli obiettivi della legge regionale

PRAL

*Piano Regionale Amianto di cui alla Legge Regionale n° 17 del
29/09/2003*

Pubblicato sul BURL 2° suppl. Straord. Al n° 3 del 17 gennaio 2006

Alcuni degli obiettivi perseguiti:

- il **censimento e la mappatura** dei siti con amianto da completarsi entro gennaio 2009;
- **l'eliminazione dell'amianto** dal territorio lombardo entro **10 anni** dall'entrata in vigore del piano;
- la **prescrizione scadenzata delle bonifiche**, sulla base della pericolosità del sito;

PRAL

Piano Regionale Amianto - Legge Regionale n° 17 del 29/09/2003

Alcune delle funzioni attribuite dal PRAL alle ASL:

- il censimento dei siti con presenza di amianto in collaborazione con i Comuni e la realizzazione del relativo registro....
- la realizzazione di un registro delle imprese che effettuano attività di smaltimento.....
- formazione ed aggiornamento per addetti delle imprese che effettuano interventi di bonifica....

PRAL


MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CENSIMENTO:

**Presentazione all'ASL dell'autocertificazione
su modello NA1,
da parte del proprietario della struttura**

DAL MOMENTO IN CUI VIENE RILEVATA LA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN UN EDIFICIO, E' NECESSARIO PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE, CONSIDERANDO:

- **Il tipo e le condizioni dei materiali;**
- **I fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;**
- **I fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.**

VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI



PROGRAMMA DI CONTROLLO

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:



1. designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive
2. tenere documentazione che indichi l'ubicazione dei materiali che contengono amianto. Porre avvertenze sulle installazioni soggette a interventi di manutenzione

PROGRAMMA DI CONTROLLO



3. Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa arrecare disturbo ai materiali di amianto
4. Fornire corretta informazione occupanti dell'edificio
5. Se sono in opera materiali friabili far ispezionare l'edificio almeno una volta l'anno

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

(capitolo 4. ALLEGATO D.M. 6 Settembre 1994)

- 1. INTERVENTI CHE NON COMPORTANO CONTATTO DIRETTO CON L'AMIANTO**
- 2. INTERVENTI CHE POSSONO INTERESSARE ACCIDENTALMENTE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO**
- 3. INTERVENTI CHE INTENZIONALMENE DISTURBANO ZONE LIMITATE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO**

Normativa statale

- **D.Lgs. 15/08/91, n. 277 abrogato dal D.Lgs- 257/2006** (*Supplemento ordinario G.U. n. 200 del 27-8-91*)
Attuazione delle direttive n. omissisCEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ... omissis ... (piombo, amianto rumore)
- **Legge 27/03/92, n. 257** (*Supplemento ordinario G.U. n. 87 del 13-04-92*)
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- **D.P.R. 8/08/94** (*G.U. n. 251 del 26-10-94*)
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
- **D.M. 06/09/94** (*Supplemento ordinario G.U. n. 220 del 20-9-94*)
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge L. 257/92
- **CIRCOLARE Min. dell'I.C.A. 17-2-93, n. 124976** (*G.U. n. 53 del 5-3-93*)
Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della L. 257/92, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto

Normativa statale

- **CIRCOLARE Min. della San. 12-4-95, n. 7** (G.U. n. 91 del 19-4-95)
Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994
- **D.Lgs. 17/03/1995, n. 114** (G.U. n. 92 del 20-4-95)
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- **D.M. 26/10/95** (Supplemento ordinario G.U. n. 91 del 18-4-96)
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.
- **D.M. 14/05/96** (Supplemento ordinario G.U. n. 251 del 25-10-96)
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge n.. 257/92, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
(**Relativo a:** siti industriali dismessi - unità prefabbricate contenenti amianto - tubazioni e cassoni in c.a. per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non – classificazione e utilizzo delle "Pietre verdi" - Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto)
- **Decreto 12/02/97** (G.U. n. 60 del 13-3-97)
Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto
- **D.M. 20/08/99** (G.U. n. 249 del 22-10-99) – Rettific. dal **Decreto 25/07/2001**
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge n.. 257/92, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
(**Relativo a:** rimozione di materiali contenenti amianto a bordo di navi o unità equiparate – **Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto – Criteri di scelta dei D.P.I. per le vie respiratorie**)

Normativa regionale

- **Circolare n. 46/SAN del 16/07/90**
Nota informativa in merito alle opere di demolizione in interventi su strutture edilizie esistenti con riferimento alla presenza di componenti di amianti.
- **Circolare n. 115/SAN del 30/07/91**
Coperture in cemento amianto. Nota integrativa alle indicazioni della circolare n. 46 del 16 luglio 1990
- **Circolare n. 4 SAN/ECOL del 4/02/93** (BURL del 17/04/93- 3° Suppl. Straord. al n. 15)
Criteri di classificazione ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) della tabella allegata alla legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
- **Circolare n. 35 SAN/93 del 02/09/93** (BURL n. 35 del 2/09/93 -2° supplemento)
Linee guida per l’applicazione del D.L.vo 277/91 in ordine ai rischi derivanti dall’esposizione lavorativa a piombo, amianto e rumore
- **Circolare n. 38790 ECOL/SAN del 05/06/95** (BURL n. 45 del 6/11/95 - serie ord.)
D.P.R. 08/08/94. Smaltimento dei rifiuti contenenti cemento-amianto
- **Delib. della G.R. 22/09/95, n. 6/2490** (BURL del 1/12/95 -3° Suppl. straord. al n. 48)
Adozione del “Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”
- **Delib. G.R. 22/05/98, n. 6/36262** (BURL del 25/06/98 - 3° Suppl. straord. al n. 25)
Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto.
- **L.R, 29 settembre 2003 n. 17** (BURL del 03/10/2003 – 1° Suppl. straord. al n. 40)
Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

